

REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/89 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/89⁽⁴⁾, il burro posto in vendita dev'essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che, in considerazione del livello delle giacenze di burro, è opportuno modificare le date figuranti nell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/89⁽⁶⁾, che fissa la data entro la quale dev'essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85;

considerando che queste date vanno fissate in funzione delle giacenze disponibili e del programma di vendita;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo:

« il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1° aprile 1987 o tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1987. Tuttavia, nel caso del Belgio, della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi, il burro dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1° maggio 1987 o tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1987 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 33.